

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2003

**che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2003) 4181]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/812/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme comunitarie relative alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.
- (2) La decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2003/235/CE<sup>(4)</sup>, stabilisce elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE, tra cui prodotti non destinati al consumo umano.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione<sup>(6)</sup>, stabilisce le norme comunitarie relative ai prodotti animali non destinati al consumo umano. La data di applicazione dei modelli di certificati sanitari previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 è fissata al 1° gennaio 2004.

- (4) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale<sup>(7)</sup>, ha significativamente modificato la direttiva 92/118/CEE per limitarne il campo di applicazione ai prodotti destinati al consumo umano.
- (5) Occorre tenere conto del fatto che i paesi in via di adesione entreranno a fare parte dell'UE dal 1° maggio 2004.
- (6) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 94/278/CE deve essere abrogata e sostituita dalle disposizioni della presente decisione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi o territori indicati negli elenchi di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione 94/278/CE è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.<sup>(4)</sup> GU L 87 del 4.4.2003, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

*Gli elenchi seguenti sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono attenersi alle condizioni sanitarie prescritte a tutela della salute umana e di quella animale.*

**ELENCHI DI PAESI TERZI O PARTI DI PAESI TERZI DAI QUALI GLI STATI MEMBRI AUTORIZZANO L'IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO**

## PARTE I

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di leporidi (coniglio e lepre) e di prodotti a base di tali carni:**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella colonna «Conigli domestici e leporidi di allevamento» nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione <sup>(1)</sup> e nella colonna «Leporidae (coniglio e lepre)» nella tabella dell'allegato II della decisione 2000/585/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.

## PARTE II

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da pelo:**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella relativa colonna «2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)» o «Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)» nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE.

## PARTE III

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da piuma:**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella relativa colonna «2. Selvaggina da penna di allevamento» o «Selvaggina da penna» nella tabella della parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE.

## PARTE IV

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova destinate al consumo umano:**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.

## PARTE V

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di uova destinati al consumo umano**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nell'allegato della decisione 94/85/CEE e i seguenti paesi:

Codice ISO	Stato
AL	Albania
EE	Estonia (*)
GL	Groenlandia
HK	Hong Kong
IN	India

<sup>(1)</sup> GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

Codice ISO	Stato
MK (**)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
MX	Messico
NC	Nuova Caledonia
RU	Russia
CS	Serbia e Montenegro
SG	Singapore

(\*) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventa membro a pieno titolo della Comunità.

(\*\*) Codice ISO provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

#### PARTE VI

##### **Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache destinate al consumo umano**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I e II dell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione <sup>(1)</sup> e i seguenti paesi:

Codice ISO	Stato
BA	Bosnia-Erzegovina
MD	Moldavia
MK (*)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
SK	Slovacchia (**)
SY	Siria
UA	Ucraina

(\*) Codice ISO provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

(\*\*) Si applica soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione diventa membro a pieno titolo della Comunità.

#### PARTE VII

##### **Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di cosce di rana destinate al consumo umano**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nelle parti I e II dell'allegato della decisione 97/296/CE e i seguenti paesi:

Codice ISO	Stato
BA	Bosnia-Erzegovina
EG	Egitto
MK (*)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(\*) Codice ISO provvisorio che lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

<sup>(1)</sup> GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

## PARTE VIII

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di gelatina destinata al consumo umano**

Paesi terzi o parti di paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup> e i seguenti paesi:

Codice ISO	Stato
KR	Repubblica di Corea
MY	Malaysia
PK	Pakistan
TW	Taiwan

## PARTE IX

**Elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di miele e pappa reale destinati al consumo umano**

Paesi terzi o parti di paesi terzi indicati nell'allegato della decisione 2000/159/CE della Commissione <sup>(2)</sup> contrassegnati con una «X» nella colonna «Miele».

---

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.